



ASL Lecce

PugliaSalute

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E TUTELA DEI SEGNALANTI (WHISTLEBLOWING)

AGGIORNAMENTO

Redatto da: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
Verificato da: Direttore Generale
Adozione con: Deliberazione n. _____ del _____
Motivo aggiornamento: entrata in vigore del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, <i>“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”</i> .

Indice

Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 – Finalità	4
Art. 3 – Definizioni	5
Art. 4 – Requisiti della segnalazione.....	5
Art. 5 – Ambito soggettivo di applicazione.....	6
Art. 6 – Requisiti della segnalazione.....	6
Art. 7 – Casi di esclusione	8
Art. 8 – Canali delle segnalazioni	8
8.1 Segnalazioni interne	9
8.2 Segnalazioni esterne.....	9
8.3 Divulgazione pubblica.....	10
8.4 Denuncia	11
Art. 9 – Contenuto della segnalazione	11
Art. 10 – Ricezione delle segnalazioni	11
Art. 11 – Compiti dell’Ufficio per la prevenzione della corruzione	12
Art. 12 – Esame preliminare delle segnalazioni	12
Art. 13 – Istruttoria della segnalazione	13
Art. 14 – Chiusura delle segnalazioni.....	14
Art. 15 – Tutela delle persone diverse dal segnalante	15
Art. 16 – Tutela della riservatezza	15
Art. 17 – Protezione dalle ritorsioni	16
Art. 18 – Limitazione delle responsabilità	18
Art. 19 – Divieto di rinunce e transazioni	19
Art. 20 – Responsabilità del segnalante	19

Art. 21 – Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione	19
Art. 22 – Protezione dei dati personali.....	20
Art. 23 – Tempi di conservazione delle segnalazioni.....	21
Art. 24 – Segnalazioni non conformi	21
Art. 25 – Formazione e sensibilizzazione.....	21
Art. 26 – Sanzioni ANAC.....	22
Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali	22
Art. 28 – Norme di rinvio	22
Fonti normative	23

Art. 1 - Oggetto

Il **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, (c.d. decreto *Whistleblowing*), recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, abrogando completamente la precedente disciplina e racchiudendo in un unico testo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.

Tali regole, indirizzate a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, hanno l'obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'integrità dell'ente.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a **garantire la manifestazione della libertà di espressione e d'informazione**, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per **contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione** nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di **tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni** - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Precisamente il **sistema di tutele offerte** garantisce:

1. tutela della riservatezza;
2. protezione da ritorsioni;
3. limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di informazioni;
4. l'espansione dell'ambito oggettivo, tipizzando gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati;
5. misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato dall'ANAC.

Art. 2 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti nell'osservanza del **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24** e tenuto conto delle **Linee guida ANAC, approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023**.

In particolare, si forniscono indicazioni sulle modalità di presentazione delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea e sui requisiti essenziali delle medesime segnalazioni, ai fini della valutazione dell'ammissibilità da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Non costituiscono oggetto di disciplina del presente regolamento le procedure relative alle segnalazioni esterne, alle divulgazioni pubbliche e alle modalità di effettuazione delle comunicazioni di ritorsioni che si ritengono di aver subito in ragione della segnalazione, per le quali si rinvia alle Linee Guida ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>) ed in generale alla normativa di riferimento ([Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24](#)).

La finalità del presente Regolamento è rivolta a:

1. **favorire la cultura della legalità** all'interno dell'ASL di Lecce (d'ora in poi Azienda), attribuendo allo strumento del *whistleblowing* la funzione di permettere una riservata collaborazione tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza ed il personale aziendale;
2. **facilitare le segnalazioni relative ad eventi corruttivi**, garantendo la tutela dell'anonimato dei soggetti che denunciano condotte illecite delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
3. **informare i potenziali segnalatori** di illecito in merito alle corrette modalità di trasmissione delle segnalazioni, ai requisiti minimi di contenuto, al novero dei possibili destinatari, nonché alle misure di protezione del segnalante previste dalla normativa vigente.

Art. 3 – Definizioni

- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Codice di comportamento aziendale: Codice di comportamento dell'Azienda;
- Codice di comportamento nazionale: D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii.;
- Codice in materia di protezione dei dati personali: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- DFP: Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Direzione Generale: Direzione Generale dell'Azienda, composta da Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo;
- D.Lgs. n. 24/2023: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Linee Guida ANAC: schema di Linee Guida predisposte dall'ANAC, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- PNA: Piano Nazionale Anticorruzione;
- PIAO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- Regolamento (UE) 2016/679: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- RPCT: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Persona segnalante o *Whistleblower*: le persone fisiche che segnalano violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023;
- Segnalazione: la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato le persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023;
- Struttura di supporto del RPCT: Ufficio Anticorruzione e Trasparenza;
- UPD: Ufficio per i Procedimenti Disciplinari;
- *Whistleblowing*: Istituto di tutele delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.

Art. 4 – Requisiti della segnalazione

La segnalazione di illeciti rientrante nell'ambito di applicazione dell'istituto del *whistleblowing* deve possedere i seguenti requisiti:

- la persona segnalante deve essere uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
- deve avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'**interesse pubblico o l'integrità** dell'Azienda;

- la persona segnalante deve essere venuta a conoscenza dei fatti segnalati nell'ambito del proprio **contesto lavorativo**;
- la segnalazione deve inoltre possedere le caratteristiche di cui all'articolo 6;
- deve essere effettuata secondo una delle modalità previste dall'articolo 8.

Art. 5 – Ambito soggettivo di applicazione

Sono legittimate ad effettuare segnalazioni i soggetti che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

- a) **dipendenti** dell'Azienda e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso l'Azienda in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- b) **lavoratori autonomi**, compresi lavoratori con contratto d'opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d'opera intellettuale, lavoratori con rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Azienda;
- c) **lavoratori o collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato** che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Azienda;
- d) **liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso l'Azienda;
- e) **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non, che prestano la propria attività presso l'Azienda;
- f) **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, presso l'Azienda;
- g) **azionisti**, da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti del settore pubblico, ove questi ultimi assumano veste societaria (es. società in controllo pubblico, società *in house*). Si tratta di coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella società.

I soggetti di cui al comma precedente possono effettuare una segnalazione godendo delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 anche nei seguenti casi:

- a) quando il **rapporto giuridico non è ancora iniziato**, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il **periodo di prova**;
- c) **successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico**, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Art. 6 – Requisiti della segnalazione

Il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche gli illeciti non ancora commessi che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono rappresentare anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni.

In particolare, la persona segnalante può effettuare segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti o omissioni che ledono, o potrebbero ledere, l'interesse e/o l'integrità dell'Azienda. È sufficiente che il

whistleblower abbia il fondato sospetto di violazioni commesse o che potrebbero essere commesse, in presenza di elementi specifici.

Le informazioni sulle violazioni devono essere riguardare il contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente. Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Azienda, ricomprendendo non solo dipendenti ma anche altri soggetti, già riportati nell'art. 5, che hanno una relazione qualificata con l'ente/amministrazione (es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo).

Le **violazioni che possono essere segnalate** devono consistere in:

- a) **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali** che non rientrano nelle lettere successive;
- b) **illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali** di attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari** dell'Unione europea tutelati ai sensi dell'art. 325 del TFUE (lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea). Si pensi, ad esempio, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese della UE;
- d) **atti od omissioni riguardanti il mercato interno** che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2, del TFUE), comprese le violazioni delle norme della UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- e) **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni della UE** nei settori indicati alle lettere c) e d). Sono ricondotte in tale ambito le pratiche abusive cui possono fare ricorso le imprese che assumono una posizione dominante sul mercato contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare condotte od omissioni che potrebbero:

- a) configurare reati contro la pubblica amministrazione;
- b) costituire violazioni dei Codici di Comportamento, nonché di ogni altro regolamento o protocollo aziendale;
- c) costituire violazione di norme di legge o di regolamento;
- d) consistere in illegittimità o illeciti amministrativi e che possono comportare danni patrimoniali all'Azienda, ad altre Amministrazioni Pubbliche o alla collettività;
- e) compromettere la legalità dell'azione amministrativa;
- f) arrecare danno all'immagine dell'Azienda, arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la stessa, arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, nonché all'ambiente.

Sono ricomprese tra le violazioni segnalabili anche le condotte volte ad occultare le violazioni.

Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Art. 7 – Casi di esclusione

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili.

Più specificamente, sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento e pertanto non segnalabili con l'istituto del *whistleblowing*:

- a) **le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica;
- b) **le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali** indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- c) **le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'UE di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 24/2023 e in particolare relativi a:

- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- norme di procedura penale. In particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.;
- disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 8 – Canali delle segnalazioni

Il D.Lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni come di seguito elencati:

- a) Canale di segnalazione interno;
- b) Canale esterno presso ANAC;
- c) Divulgazione pubblica;
- d) Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verificano particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC.

8.1 Segnalazioni interne

Le segnalazioni devono essere trasmesse al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza (RPCT) dell'Azienda, secondo le modalità previste dagli artt. 8-9-10 del presente Regolamento.

Qualora il segnalante trasmetta la segnalazione ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio, superiore gerarchico), ai sensi degli artt. 8 e 13 del D.P.R. 62/2013, tale soggetto trasmette la segnalazione al RPCT, entro 7 giorni dal suo ricevimento, informando il segnalante dell'avvenuta trasmissione.

Se, da una prima disamina della segnalazione, il RPCT dovesse ritenere di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, ne informa il Direttore Generale al fine di provvedere ad individuare un soggetto sostituito nella gestione della segnalazione dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza.

Nel caso in cui la persona segnalante ricopra la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione al RPCT non lo esonera dall'obbligo di denuncia alla competente Autorità giudiziaria per i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, in virtù del combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p..

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT o dal superiore gerarchico, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata "segnalazione *whistleblowing*" e va trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la medesima è considerata quale segnalazione ordinaria.

8.2 Segnalazioni esterne

Il *whistleblower* può utilizzare il canale di segnalazione esterna, attivato presso l'ANAC ([Home/Accedi ai servizi/Whistleblowing](#)), solo in presenza di almeno una delle condizioni di seguito riportate:

- il canale di segnalazione attivato dall'Azienda non è attivo o non conforme con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità segnalante e del segnalato;
- il RPCT non ha dato seguito ad una segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- ha fondati motivi per ritenere che:
 1. non si sarebbe dato seguito alla segnalazione trasmessa al RPCT, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.
Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna indagine a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure, si pensi all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione, ad esempio il RPCT, sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante. In tali casi sarà possibile accedere al canale esterno onde evitare che alla segnalazione non sia dato efficace seguito;
 2. possa determinarsi un rischio di ritorsione a seguito di segnalazione interna.
Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nella propria amministrazione/ente (come nel caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza);

- ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

8.3 Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore, affinché il soggetto che la effettua possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui il RPCT non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti, ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la segnalazione sul canale interno e/o esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio. La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un *nickname*, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

Per tutto ciò che concerne gli effetti del contenuto della segnalazione effettuata, si fa riferimento all'art. 18 del presente regolamento.

8.4 Denuncia

Il D.Lgs. n. 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo. Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Art. 9 – Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere circostanziata, dettagliata e completa per consentire al RPCT di svolgere le opportune verifiche e dare efficace seguito alla stessa. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) le generalità del segnalante, con l'indicazione di dati di contatto (al di fuori delle segnalazioni tramite piattaforma *web* dedicata);
- b) un'esauritiva descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) circostanze di tempo e di luogo ove si sono svolti i fatti oggetto di segnalazione;
- d) le generalità della persona cui attribuire i fatti segnalati o comunque le informazioni che consentano di identificare detta persona;
- e) se conosciuti, l'indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
- f) ogni altra informazione e documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati a supporto di quanto riportato.

La segnalazione trasmessa al RPCT e priva delle generalità della persona segnalante è considerata anonima e verrà trattata alla stregua di segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari tali da consentire la ricostruzione delle presunte fattispecie di illecito e il collegamento delle medesime a determinati avvenimenti e a responsabilità soggettive identificabili.

Art. 10 – Ricezione delle segnalazioni

La persona segnalante ha facoltà di effettuare la segnalazione in forma scritta o in forma orale, in conformità all'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023.

La segnalazione in forma scritta è effettuabile tramite una piattaforma *web* aziendale, mentre la segnalazione in forma orale può essere effettuata mediante incontro diretto con il RPCT, prenotando l'appuntamento attraverso una linea telefonica dedicata dell'Ufficio Anticorruzione dell'Azienda. La segnalazione sarà raccolta ed inserita nella piattaforma *web* di cui sopra e sarà fornito al segnalante il codice univoco riservato per tracciare l'esito della segnalazione attraverso la medesima piattaforma. In caso di richiesta di verbalizzazione, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Su richiesta, l'incontro può avvenire in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'Azienda, al fine di garantire la massima riservatezza.

Nella pagina *web* del sito internet istituzionale dedicata al *Whistleblowing* (Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Segnalazione illeciti), è rinvenibile il *link* di accesso alla piattaforma *web*, i contatti, in particolare il numero di telefono dedicato per prenotare l'incontro diretto con il RPCT, ed ogni altra utile informazione, a disposizione dei soggetti di cui all'art. 5.

La segnalazione effettuata tramite la piattaforma *web*, previa autenticazione SPID, consiste nella compilazione di un modulo informatico. Una volta inviata la segnalazione, la piattaforma genererà un codice “identificativo univoco” o “*key code*” di 16 cifre che la persona segnalante dovrà utilizzare per poter accedere alla segnalazione, allegare eventuali evidenze documentali, conoscere i riscontri forniti dal RPCT e dialogare con quest’ultimo.

Alle segnalazioni è attribuito un codice progressivo univoco, che verrà utilizzato dal RPCT e dai soggetti autorizzati e coinvolti nelle fasi procedurali quale elemento identificativo delle stesse, così da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

Il *whistleblower* e i soggetti tutelati possono richiedere agli enti iscritti all’elenco istituito presso l’ANAC, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona segnalata, sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 18 del D.Lgs. n. 24/2023).

Con riferimento alla segnalazione in forma scritta, è consigliato l’utilizzo della piattaforma *web* sopra descritta, in quanto si ritiene che la posta elettronica ordinaria e la PEC siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza. Qualora si utilizzino canali e tecniche tradizionali, è opportuno indicare gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa. Ad esempio, a tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata al RPCT”. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del RPCT.

Art. 11 – Compiti dell’Ufficio per la prevenzione della corruzione

Nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT ed i soggetti autorizzati dell’Ufficio per la prevenzione della corruzione dell’Azienda, svolgono le seguenti attività per il tramite della piattaforma *web* aziendale dedicata al *whistleblower*:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Art. 12 – Esame preliminare delle segnalazioni

Il RPCT procede con un esame preliminare della segnalazione per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4 del presente Regolamento.

Il RPCT può dichiarare inammissibile la segnalazione e procedere con l’archiviazione nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni previste nell’art. 6 del presente Regolamento;
- b) manifesta mancanza di interesse pubblico o di interesse all’integrità dell’Azienda;

- c) mancanza di dati e informazioni che costituiscono elementi essenziali della segnalazione indicati all'articolo 9 del presente Regolamento;
- d) manifesta incompetenza dell'Azienda sulle questioni segnalate;
- e) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- f) contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- g) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione.

Nei casi di cui alle lett. c) ed f), qualora i fatti dichiarati non siano adeguatamente circostanziati, il RPCT può richiedere alla persona segnalante opportune integrazioni, assegnando un termine per provvedervi.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT archivia la medesima per manifesta incompetenza e provvede a trasmetterla alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*.

I criteri utilizzati dal RPCT per valutare la sussistenza o meno della ipotesi di cui alla lett. b) attengono a:

- a) rilevanza della violazione in ordine all'interesse pubblico o all'integrità dell'Azienda;
- b) buona fede nella segnalazione, presunta fino a prova contraria;
- c) ragionevolezza della convinzione del segnalante circa l'esistenza (o il rischio) di fatti illegittimi o illeciti.

All'esito delle valutazioni preliminari il RPCT comunica al segnalante:

- l'archiviazione della segnalazione, dandone motivazione;
- l'avvio dell'istruttoria, per accertata sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Art. 13 – Istruttoria della segnalazione

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'attività di verifica e analisi (istruttoria) delle presunte violazioni segnalate, al fine di valutare la sussistenza dei fatti segnalati ed eventualmente le misure da adottare.

Per esigenze istruttorie, il RPCT può:

- a) effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione orale della persona segnalante e di altre persone (indicate dal segnalante) in grado di riferire sugli episodi rappresentati;
- b) sentire la persona coinvolta, anche su sua richiesta, e richiedere osservazioni scritte e documenti;
- c) coinvolgere soggetti afferenti a servizi e/o strutture aziendali, i quali sono tenuti a prestare la propria collaborazione, fornendo quanto richiesto dal RPCT (es. evidenze documentali, relazioni, ecc.) al fine di assicurare un'efficace e celere attività di verifica dei fatti segnalati; le richieste dovranno essere evase entro il termine assegnato dal RPCT, ove compatibile con la natura delle verifiche da effettuare;
- d) richiedere, in particolare, alla Direzione Generale di attivare il Servizio Ispettivo qualora si ritengano necessarie particolari attività di verifica e ispezione.

Nello svolgimento delle attività istruttorie, laddove si renda necessario, il RPCT potrà condividere il contenuto della segnalazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, nella misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle attività richieste (es. estratti del contenuto della segnalazione, informazioni in essa contenute, ecc.).

Il RPCT può essere coadiuvato da un collaboratore afferente all'Ufficio Anticorruzione, individuato in ragione di specifiche competenze in relazione alle esigenze istruttorie.

Per la gestione delle segnalazioni effettuate in forma scritta attraverso la piattaforma *web* aziendale, il RPCT assume i ruoli di amministratore e ricevente. Di seguito una specifica descrizione dei ruoli:

- amministratore: l'utente che imposta e gestisce la piattaforma di segnalazione;
- ricevente: l'utente abilitato ad accedere alle informazioni contenute nelle segnalazioni dei *whistleblowers* e a comunicare con essi tramite la piattaforma.

Art. 14 – Chiusura delle segnalazioni

Il RPCT, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, nel caso di segnalazione verbale mediante incontro diretto, dalla data di verbalizzazione dell'incontro stesso o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede a dare riscontro, entro il termine di tre mesi, alla persona segnalante, dando notizia delle azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito dell'attività istruttoria e delle eventuali misure adottate.

Il riscontro può consistere:

- nella comunicazione dell'archiviazione;
- nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze;
- nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- nel rinvio ad autorità competente per ulteriori indagini.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza delle violazioni segnalate, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Qualora, invece, il RPCT ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione, in relazione alla natura e tipologia della violazione, provvederà, eventualmente, a:

- a) informare la Direzione Generale per le azioni che, nel caso concreto, si rendessero necessarie a tutelare l'interesse e l'integrità dell'Azienda;
- b) comunicare l'esito dell'attività istruttoria, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e di eventuali terzi tutelati, al Responsabile della Struttura o Servizio di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i seguiti di competenza;
- c) comunicare all'UPD competente l'esito dell'attività istruttoria per i profili di responsabilità disciplinare, trasmettendo, ove necessario, estratti della segnalazione;
- d) trasmettere la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, qualora i fatti accertati rilevino sotto il profilo penale o contabile, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*. Il Responsabile può ritenere opportuno coinvolgere l'ANAC a seconda del tenore della segnalazione. Su richiesta dell'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce l'identità del segnalante;
- e) adottare o proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari atti amministrativi per il pieno ripristino della legalità;
- f) aggiornare, laddove si ritenga necessario, il Registro dei Rischi sulla piattaforma *web* aziendale dedicata al monitoraggio semestrale delle misure anticorruptive, con la collaborazione del Responsabile del relativo processo/attività, effettuando un'analisi o una rivalutazione dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite e individuando i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di prevenzione.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Azienda.

Art. 15 – Tutela delle persone diverse dal segnalante

Godono delle misure di protezione per le ritorsioni alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dal Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 le seguenti persone:

- il **facilitatore**, ovvero il soggetto operante nel medesimo contesto lavorativo del segnalante che fornisce consulenza e sostegno a quest'ultimo nel processo di segnalazione. Il facilitatore gode delle medesime garanzie di riservatezza del segnalante ed è tenuto a non divulgare le notizie apprese dal segnalante;
- le **persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante** e che sono legate con quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i **colleghi di lavoro** con rapporto abituale e corrente con il segnalante, ovvero quei colleghi che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante e che intrattengono con quest'ultimo un rapporto continuativo, sistematico e presente;
- gli **enti di proprietà del segnalante**, ricomprendendo sia quelli in cui il segnalante è titolare di un ente in via esclusiva sia in compartecipazione maggioritaria con terzi;
- gli **enti presso i quali il segnalante lavora** pur non essendone proprietario;
- gli **enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante**, ovvero enti con i quali l'amministrazione di appartenenza del segnalante ha sviluppato rapporti di collaborazione, accordi, scambi e confronti;
- i **segnalanti anonimi** se sono stati identificati e hanno subito ritorsioni.

Art. 16 – Tutela della riservatezza

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 24/2023, in modo da garantire la tutela dei diritti e delle libertà del segnalante, della persona cui sono riferiti i fatti segnalati, del facilitatore e della persona menzionata nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

In particolare:

- nell'**ambito del procedimento penale**, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'**ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'**ambito del procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La piattaforma *web* aziendale dedicata al *whistleblower*, il cui accesso è consentito esclusivamente al RPCT, utilizza strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante,

della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata. Ogni accesso all'applicativo da parte del RPCT o soggetti autorizzati dell'Ufficio Prevenzione della Corruzione, è automaticamente registrato e tracciato dal sistema.

Il RPCT è tenuto a trattare i dati personali del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione con la massima cautela e ad osservare l'obbligo di riservatezza anche quando la segnalazione viene effettuata mediante un incontro diretto.

La segnalazione e la documentazione allegata sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013. A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, l'art. 2-undecies, comma 1, lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che il soggetto coinvolto nella segnalazione, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Azienda, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento, e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

In conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, l'Asl di Lecce, titolare del trattamento, fornisce al segnalante, in qualità di interessato, le informazioni sul trattamento dei dati personali dallo stesso resi e conferiti al fine di segnalare condotte illecite, mediante pubblicazione nella specifica sezione "Privacy" del sito internet istituzionale e nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Segnalazione illeciti".

Con specifico riferimento all'ipotesi di segnalazione attraverso la divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme *web* o *social media*. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui il soggetto si rivolga direttamente agli organi di stampa. In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia. Nel caso in cui, invece, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un *nickname* nel caso di *social*) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

Le divulgazioni pubbliche "anonime", ove possibile, (ad esempio da organi di stampa o piattaforme *web*), saranno registrate/catalogate e conservate, rendendo così possibile un richiamo ad esse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identità ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni a seguito della divulgazione.

Art. 17 – Protezione dalle ritorsioni

È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il divieto di ritorsione si applica anche ai soggetti indicati all'articolo 5 del presente Regolamento.

A titolo esemplificativo, sono considerate ritorsioni:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, graduale e progressivo svuotamento delle mansioni, cambiamento
- del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o restrizione dell'accesso alla stessa;



- note di merito negative o referenze negative;
- valutazione della *performance* artatamente negativa;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- mancata ingiustificata effettuazione di valutazioni utili per la progressione economica;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, anche pecuniarie;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti:

- a) i segnalanti o denunciati devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o "voci di corridoio" così come notizie di pubblico dominio. In altri termini, ciò che conta è che un soggetto abbia effettuato segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, in base ad una convinzione ragionevole che fossero veri (che un illecito stesse per verificarsi, ad esempio), a prescindere dal fatto che tali fatti possano essere successivamente accertati come errati;
- b) le tutele si applicano ugualmente al soggetto che abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino. Infatti, tenuto conto che lo spirito della protezione è quello di incentivare la collaborazione sia all'interno delle amministrazioni/enti pubblici che negli enti privati, al fine di far emergere possibili illeciti, richiedere che questi dispongano di conoscenze giuridiche sufficienti a determinare le probabilità che un illecito venga commesso equivarrebbe di fatto a vanificare le finalità dell'istituto;
- c) allo stesso modo, chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ha diritto alla protezione se ha agito sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
- d) la segnalazione o la divulgazione pubblica, inoltre, devono essere effettuate utilizzando i canali e secondo le modalità previste dal decreto;
- e) deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona

segnalante o denunciante, affinché si configuri una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Il segnalante e le persone di cui all'articolo 5 qualora ritengano di aver subito ritorsioni, possono comunicarle all'ANAC, secondo le modalità da questa previste.

Il *whistleblower* e le persone di cui all'articolo 5 possono richiedere, tra le altre, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulla protezione dalle ritorsioni agli enti del Terzo settore iscritti all'elenco istituito presso l'ANAC.

Il segnalante e le persone di cui all'art. 5 possono inoltre ottenere tutela dinanzi all'Autorità giudiziaria, la quale può adottare, anche provvisoriamente, tutte quelle misure necessarie a tutelare la situazione giuridica soggettiva azionata, compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione sul posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi. Le condotte o gli atti ritorsivi si presumono siano stati posti in essere a causa della segnalazione. È a carico di colui che ha posto in essere tali comportamenti, atti o omissioni ritorsivi nei confronti della persona segnalante dimostrare che gli stessi siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Qualora la persona segnalante abbia presentato una richiesta risarcitoria e dimostri di aver effettuato una segnalazione ai sensi del presente protocollo e di aver subito un danno, si presume che quest'ultimo sia conseguenza della segnalazione, salvo prova contraria.

In caso di accertata adozione di condotte o atti ritorsivi, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha commesso tali ritorsioni una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Affinché possano applicarsi le tutele di cui al presente articolo il segnalante deve aver effettuato la segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e al momento della segnalazione doveva avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere.

Art. 18 – Limitazione delle responsabilità

La persona segnalante che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto (escluso il segreto professionale forense e medico);
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta nella segnalazione;

mediante apposita segnalazione presentata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e secondo le modalità previste dal presente Regolamento non è punibile e non incorre in altre ulteriori responsabilità, anche di natura civile o amministrativa se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.

Le rivelazioni effettuate dal segnalante costituiscono giusta causa di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.), rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.) e il segnalante non può essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Salvo che il fatto costituisca reato, la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, se l'acquisizione alle informazioni sulle violazioni o l'accesso alle stesse e i comportamenti, gli atti o le omissioni compiuti sono collegate alla segnalazione e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 19 – Divieto di rinunce e transazioni

L'art. 22 del D.Lgs. n. 24/2023 vieta gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali, aventi ad oggetto il diritto di effettuare le segnalazioni e/o le tutele previste dal Capo III del D.Lgs. n. 24/2023, salvo quelle sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative, sindacali).

Art. 20 – Responsabilità del segnalante

Nel caso la segnalazione risulti priva di fondamento e il RPCT reputi che la segnalazione sia stata deliberatamente inoltrata a fini diffamatori e/o calunniatori, saranno valutate le opportune azioni di responsabilità disciplinare o penale per dolo o colpa nei confronti della persona segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della dichiarazione.

Qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele da condotte o atti ritorsioni subiti non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

La garanzia rispetto al godimento delle tutele è quindi strettamente collegata alla buona fede della persona segnalante, da intendersi come assenza di volontà di rendere informazioni false con dolo o colpa, che cessa solo in presenza di un'eventuale sentenza di primo grado (in sede penale o civile) sfavorevole alla persona segnalante.

L'ANAC applica al segnalante una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della medesima per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che il segnalante sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità disciplinare forme di abuso quali, ad esempio, segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra forma di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Regolamento. In tal caso, venendo meno il diritto all'anonimato del segnalante, si provvederà ad informare il segnalato per eventuali conseguenti azioni da intraprendersi.

Le tutele di *whistleblowing* non operano nei riguardi della persona segnalante che viola la legge allo scopo di reperire informazioni, indizi o prove di presunti illeciti commessi sul luogo di lavoro.

Art. 21 – Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione

Nei limiti necessari per lo svolgimento delle procedure di gestione delle segnalazioni di cui al presente Regolamento, tutte le informazioni e/o i dati acquisiti nel corso delle attività di gestione della segnalazione sono tutelati dal segreto d'ufficio, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia agli organi preposti interni o all'Autorità giudiziaria o contabile.

Il RPCT e i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti al rispetto dei doveri di comportamento previsti nel Codice di comportamento aziendale e all'osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali e delle istruzioni di carattere generale impartiti dall'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, all'atto della nomina di autorizzato al trattamento dei dati personali.

La violazione degli obblighi e dei doveri di cui al presente articolo da parte dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione e di coloro possono conoscere la segnalazione è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'accertata violazione degli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 12 del D.Lgs. n. 24/2023 e all'art. 18 del presente Regolamento, comporta per i responsabili l'applicazione da parte dell'ANAC di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

In caso di mancato svolgimento da parte del RPCT delle attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute, l'ANAC applica al RPCT una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Art. 22 – Protezione dei dati personali

L'Azienda, per il tramite del personale autorizzato e del RPCT, nell'ambito della gestione delle segnalazioni di illecito, raccoglie e tratta i dati personali nel rispetto delle seguenti misure di garanzia e dei principi applicabili al trattamento dei dati, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679:

- a) i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) i dati personali sono raccolti solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni («limitazione della finalità»);
- c) i dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo, il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio;
- d) i dati personali raccolti sono esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione («esattezza»);
- e) i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»);
- f) il trattamento dei dati personali è effettuato in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità, disponibilità e riservatezza»). Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni e del canale esterno di segnalazione, è di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al predetto principio di integrità e riservatezza. Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate;
- g) il modello di gestione delle segnalazioni è implementato in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti;
- h) è condotta, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio;
- i) è resa, *ex ante*, ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali, mediante la pubblicazione di documenti informativi tramite il sito *web* istituzionale e la piattaforma *web* dedicata. Nella fase di acquisizione della segnalazione e dell'eventuale successiva istruttoria non devono invece essere fornite informative *ad hoc* ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante. Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa *ad hoc*;

- j) è assicurato l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
- k) è garantito il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi *firewall* o *proxy*, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali;
- l) è garantito il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

Art. 23 – Tempi di conservazione delle segnalazioni

In ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nella segnalazione e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La conservazione delle segnalazioni effettuate con modulo informatico è gestita dalla piattaforma *web* dedicata conforme ai requisiti di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il verbale redatto a seguito di incontro tra la persona segnalante e il RPCT e l'eventuale documentazione consegnata, sono conservate in un archivio, detenuto dal RPCT, con adeguate misure di sicurezza fisica.

Art. 24 – Segnalazioni non conformi

Le segnalazioni anonime anche se segnalate attraverso il canale interno e circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie. Saranno quindi trasmesse dal RPCT alla Direzione Generale per le valutazioni di merito. Saranno, ad ogni buon conto, registrate e conservate con la relativa documentazione non oltre 5 anni dalla ricezione in modo da essere rintracciate qualora il segnalante, che ha subito ritorsioni, sia successivamente identificato e richieda le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023, nonché nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo dell'art. 16, comma 4 del D.Lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni anonime, non adeguatamente circostanziate e documentate, saranno archiviate. Le segnalazioni che sono estranee alla tutela del *whistleblower*, presentate attraverso il canale dedicato al *whistleblowing*, non sono oggetto della presente procedura.

La segnalazione presentata, con mezzi diversi da quelli regolamentati, ad un soggetto diverso dal RPCT, viene trasmessa con obbligo alla riservatezza, entro 7 giorni lavorativi dal suo ricevimento, allo stesso RPCT o all'Ufficio Anticorruzione, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 25 – Formazione e sensibilizzazione

L'Azienda assicura a tutto il personale dipendente la partecipazione a sessioni formative ed iniziative di sensibilizzazione in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento. Gli altri soggetti equiparati ai dipendenti, a cui si applica l'istituto del *whistleblowing*, vengono a conoscenza della presente procedura tramite pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale.

Art. 26 – Sanzioni ANAC

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali

Dalla data di adozione formale del presente Regolamento, perde di efficacia il precedente protocollo operativo adottato dall'Azienda.

Il Regolamento, cui sarà garantita la più ampia diffusione, anche mediante trasmissione a tutti i Direttori/Responsabili delle Strutture aziendali e tutto il personale dipendente, è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/segnalazione illeciti (*whistleblowing*)".

Art. 28 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di *Whistleblowing*.

Fonti normative

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii. - *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. - *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. - *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - RGPD);
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. - *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato dall’ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.